

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà

(75/458/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Commissione ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano;

considerando che la persistenza di situazioni di povertà nella Comunità è incompatibile con la realizzazione del suddetto obiettivo;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ⁽³⁾, ha incluso tra le azioni prioritarie l'attuazione, in collaborazione con gli Stati membri, di varie misure specifiche di lotta contro la povertà elaborando progetti pilota;

considerando che questa azione della Comunità è necessaria per realizzare il suddetto obiettivo senza che il trattato abbia previsto i poteri d'azione specifici a tal uopo richiesti;

DECIDE:

Articolo 1

1. Nei limiti degli stanziamenti iscritti a questo scopo nel bilancio delle Comunità per il 1975 e 1976, la Commissione può, onde trarre indicazioni concrete per gli Stati membri e la Comunità,

a) promuovere o aiutare finanziariamente progetti pilota i quali:

- mirino a sperimentare e a sviluppare nuovi metodi di aiuto alle persone povere o minacciate di povertà nella Comunità,

⁽¹⁾ GU n. C 128 del 9. 6. 1975, pag. 11.

⁽²⁾ Parere reso il 28/29 maggio 1975 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

- siano, per quanto possibile, elaborati e svolti con la partecipazione degli interessati e

- rivestano interesse per l'intera Comunità in quanto rispondenti a problemi comuni a più Stati membri;

b) promuovere, aiutare finanziariamente o svolgere studi pilota volti a contribuire alla comprensione della natura, delle cause, della estensione e della dinamica della povertà nella Comunità.

2. Ai sensi della presente decisione

- per « persone povere » si intendono gli individui o le famiglie i cui mezzi di sostentamento sono così limitati da escluderli dai minimi modi accettabili di vita dello Stato membro in cui vivono;

- per « mezzi di sostentamento » si intendono il reddito in contanti ed i beni nonché i servizi disponibili nei settori pubblico e privato.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità non può superare il 50 % dell'importo del costo di previsione, se detto importo è stato raggiunto.

Per quanto riguarda gli studi pilota tuttavia il contributo finanziario può superare il 50 % dell'importo del costo di previsione, se detto importo è stato raggiunto, qualora lo studio pilota in questione presenti un interesse eccezionale per l'intera Comunità e qualora esso debba svolgersi sul territorio di più Stati membri.

Articolo 3

1. I progetti pilota e gli studi pilota per i quali è richiesto un contributo finanziario della Comunità sono trasmessi alla Commissione dallo Stato membro nel cui territorio deve svolgersi il progetto pilota oppure lo studio pilota.

2. La Commissione informa lo Stato membro interessato della decisione di concedere o di rifiutare il contributo finanziario richiesto.

3. Il contributo finanziario può essere concesso sia agli enti pubblici che a quelli privati.

Articolo 4

La Commissione ottiene l'accordo dello o degli Stati membri sul cui territorio deve svolgersi il progetto pilota o lo studio pilota.

Articolo 5

1. La Commissione consulta i rappresentanti dei governi degli Stati membri ed esperti indipendenti su qualsiasi importante problema riguardante l'applicazione della presente decisione.

2. La Commissione veglia a che l'ente responsabile del progetto pilota o dello studio pilota le presenti regolarmente relazioni sull'andamento del progetto pilota o dello studio pilota, fornendole tutte le informazioni che essa ritiene utili.

Articolo 6

La Commissione presenta nel 1976 al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui risultati disponi-

bili delle operazioni realizzate con il contributo finanziario della Comunità.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a operazioni cui la Commissione ha deciso, per la prima volta, anteriormente al 1° luglio 1976, di concedere un contributo finanziario.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR